

COMUNE DI VALFLORIANA

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CROLLO PER LE ABITAZIONI IN LOC. PRADEL E DORA' DEL COMUNE DI VALFLORIANA.

CUP: H17H21007640003

CIG: 89379326DO

Rep. 3342 /2021

L' anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTI** del mese di **OTTOBRE** nel Comune di Valfloriana nella Residenza comunale, le parti:-----

- **SVALDI dott. Alessandro**, Segretario comunale del Comune di Valfloriana che interviene in rappresentanza del Comune di Valfloriana:-----

- **ZUCCONI Claudio**, nato a Cavalese il 20.04.1964, in qualità legale rappresentante della Ditta Alta Quota srl, con sede in Cavalese loc. Podera nr. 23 (P.IVA: 01485050221);-----

premesso che

con determinazione del Segretario comunale nr. 185 dd. 12.10.2021 stato approvato ad ogni effetto il progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio di crollo per le abitazioni in loc. Pradel e Dora' nel Comune di Valfloriana - predisposto dalla geologa dott.ssa Giuseppina Zambotti, con studio tecnico in Monclassico, Via Nazionale nr. 21, datato settembre 2021 e preso in carico al Protocollo in data 11.10.2021 sub nr. 3258, acclarante nell'importo di Euro 200.000,00.- il costo complessivo degli interventi, di cui Euro 126.481,35.- per lavori a base d'appalto (nello specifico: intervento a Pradel: costo lavori Euro 98.792,83.- di cui Euro 4.069,41.- per oneri della sicurezza e Euro 170,42.- per oneri aziendali Covid-19 / intervento a Dora' costo lavori Euro 37.851,28.- di cui Euro 5.752,51.- per oneri della sicurezza e Euro 170,42.- per oneri aziendali Covid-19) e Euro 63.316,18.- per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale (Euro 10.931,53.- per imprevisti, Euro 8.381,35.- per spese tecniche di progettazione,

perizia geologica, direzione lavori, Euro 7.281,10.- per calcoli statici e contabilità Euro 167,63.- per contrib. obb. 2% su spese tecniche, Euro 291,24.- per contrib. obb. 4% su spese tecniche di calcolo, Euro 3.546,69.- per IVA 22% su spese tecniche, Euro 32.466,64.- per IVA 22% su lavori e imprevisti e Euro 250,00.- per contrib. obb. ANAC);-----

- con lettera Prot. 3291 dd. 14.10.2021 è stata richiesta direttamente alla Ditta Alta Quota srl di Cavalese la disponibilità ad eseguire da subito i lavori di messa in sicurezza e contestualmente l'offerta economica da far pervenire entro le ore 10,00 del giorno 18 ottobre 2021, fissando quale criterio di affidamento il massimo ribasso sull'importo base di Euro 126.481,35.-, cui vanno aggiunti Euro 10.162,76.- per oneri della sicurezza e l'IVA e oneri aziendali Covid non soggetti a ribasso;-----

- con determinazione del Segretario comunale nr. 196 dd. 21.10.2021 l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla Ditta Alta Quota srl, con sede a Cavalese in loc. Podera nr. 23 (P.IVA: 01485050221) dietro corrispettivo di Euro 117.880,62.-, al netto del ribasso offerto del 6,800%, cui vanno aggiunti Euro 10.162,76.- per oneri della sicurezza e oneri Covid 19 e quindi per complessivi € 33.136,84.-, più IVA, giusta l'offerta economica dd. 18.10.2021 nr. 3000359065, acquisita su portale Mepat, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente contratto d'appalto;-----

- acquisito d'ufficio il certificato del Casellario giudiziale del legale rappresentante ed accertata la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dell'impresa; -----

ART. 1

Il Comune di Valfloriana, a mezzo del Segretario comunale, da e concede alla Ditta Alta Quota srl, con sede a Cavalese in loc. Podera nr 23 (P.IVA: 01485050221), che accetta, l'esecuzione dei lavori di **mitigazione del rischio da crollo di blocchi rocciosi in località - Pradel e Dorà - nel Comune di Valfloriana** -, di cui al progetto esecutivo predisposto dalla geologa dott.ssa Giuseppina Zambotti, con studio tecnico in Monclassico, Via Nazionale nr. 21, datato settembre 2021 e preso in carico al Protocollo in data 11.10.2021 sub nr. 3258, dietro corrispettivo di **Euro 117.880,62.-**, al netto del ribasso offerto del 6,800%, cui vanno aggiunti **Euro 10.162,76.-** per oneri della sicurezza e oneri Covid 19 e quindi per complessivi Euro **128.043,38.-**, pi - IVA 22%, giusta l'offerta economica dd. 18.10.2021 nr. 3000359065, alle condizioni stabilite nel presente contratto, nell'elenco descrittivo delle voci, nel Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nella organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;-----

ART. 2

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e

modalità dedotti risultanti nel foglio patti e prescrizioni, nella perizia tecnica che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare in tutti i suoi articoli che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non allegati, ivi compresi i prezzi di computo metrico estimativo, si confermano remunerativi;-----

ART. 3

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito e fatta salva in ogni caso la liquidazione finale.-----

ART. 4

Sono state fissate le seguenti clausole essenziali:-----

- il termine per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è fissato dal foglio patti e condizioni in giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.----
- per ogni giorno di ritardo oltre il termine suddetto è prevista l'applicazione della penalità pari allo 0,5 per mille, fatto salvo il limite stabilito dall'art. 145, 3° comma del D.P.R. nr. 207/2010;-----
- il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, ai sensi dell'art. 16 del Capitolo speciale d'appalto, sulla base di stati di avanzamento con cadenza bimestrale mentre la quota a saldo verrà corrisposta a fine lavori previa approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa;-----
- il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.-----

ART. 5

Si dà atto che a carico degli interessati non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 23 dicembre 1982 nr. 936, come integrata e modificata dalla Legge 19 marzo 1990 nr. 55 e s.m. ed. int., giusta il certificato di carichi pendenti e Casellario giudiziale acquisito d'ufficio e contenuto nel fascicolo istruttorio.-----

ART. 6

La ditta aggiudicataria si impegna nel corso dell'esecuzione dei lavori a predisporre tutto quanto necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della Legge nr. 55/90 e s.m., nel rispetto di quanto previsto dal nuovo D.L.vo 09.04.2008 nr. 81 e s.m. ed int. recante "*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 nr. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".-----

ART. 7

L'impresa appaltatrice si obbliga:-----

- a) ad applicare integralmente tutte le norme, anche economiche contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini, anche se assunti al di fuori della Provincia di Trento, e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990 nr. 55 e s.m. ed int.;--
- b) il pagamento del corrispettivo a saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata su richiesta dell'Amministrazione comunale dalle Autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile se previsto;-----
- c) qualora dalla dichiarazione di cui al punto b) risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sull'importo ancora spettante all'Impresa medesima;-----
- d) si obbliga ad inviare periodicamente e comunque su richiesta dell'Amministrazione, copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente punto a), accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, l'Amministrazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa, e se del caso anche al suddetto servizio, l'inadempienza accertata, e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi in parola. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, ne ha titolo al risarcimento danni;-----
- e) prima della data di inizio dei lavori ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 nr. 55, e dell'art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 nr. 55, l'aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere prova alla Stazione Appaltante di avere effettuato la denuncia di apertura cantiere agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile qualora dovuta.-----
- f) l'impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 nr. 136

e successivo D.L. 12.11.2010 nr. 187, ovvero a dare immediata comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati.-----

Saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario le spese inerenti all'appalto indicate nel foglio patti e condizioni.-----

L'Impresa appaltatrice si assume l'onere di applicare nei confronti dei propri dipendenti il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 46 dd. 15.09.2014, che il Comune ha provveduto a trasmettere all'Impresa;-----

ART. 8

Nel caso di controversie sorte durante la fase dell'esecuzione dei lavori o in fase di collaudo, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 240 del D.L.vo. 12.04.2006 nr. 163 e s.m ed int. In caso di mancato accordo bonario sulle controversie la risoluzione delle stesse verrà affidata alla competenza dell'Autorità Giudiziaria. Il ricorso all'Arbitrato, di cui all'art. 241 del D.L.vo nr. 163/2006 e s.m. ed int., sarà disposto solo a seguito di specifica volontà delle due parti.-----

ART. 9

All'impresa non viene richiesta la costituzione del deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori ex art. 52, comma 10, ter della L.P. nr. 26/2006, tenuto conto della modesta entità dei lavori e di luoghi di esecuzione.-----

ART. 10

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e/o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi, compresa la Stazione appaltante, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo nei riguardi di terzi. -----

ART. 11

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al prescritto cartello di cantiere, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'Impresa.-----

ART. 12

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA. Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 nr. 634 e s.m. ed int-----

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative provinciali e statuti vigenti in materia di appalti pubblici, le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto e le norme contenute nel Capitolato generale degli appalti pubblici del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19.04.2000 nr. 145 per la parte ancora in vigore-----

Letto, confermato e sottoscritto



Firma
L. SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alessandra Svaldi

Ditta Alta quota srl

Claudio Zucconi

ALTA QUOTA S.R.L.
Loc. Podera, 23
38033 CAVALESE (TN)
P. IVA 01485050221